

## *Introduzione*

Sono passati 90 anni da quando Gerolamo Fietta scriveva nella sua opera «il divieto di *reformatio in peius* sta attraversando un brutto quarto d'ora»<sup>1</sup>, facendo riferimento all'esponentiale crescita dei sostenitori dell'abolizione del divieto, avvenuta dopo che il Guardasigilli A. Rocco aveva definito la proposta di eliminazione dell'istituto come una necessità giuridica e morale.

Eppure, il divieto è ancora presente nel codice di procedura penale, codificato all'art. 597, comma 3, c.p.p. Nonostante, infatti, l'annunciata abrogazione già nella Relazione del Ministro A. Rocco al *Progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale* del 1929, il divieto di *reformatio in peius* è finito per rappresentare una costante del sistema delle impugnazioni penali, che appare indissolubilmente legato alla concezione secondo cui – in presenza di appello del solo imputato – la risposta giurisdizionale non potrebbe mai chiudersi *in damno* per chi quel controllo l'ha provocato.

Tuttavia, la previsione del diritto dell'imputato unico appellante a non vedersi riconosciuto, in secondo grado, un trattamento sanzionatorio peggiore, con tutte le conseguenze, processuali e non solo, che la disciplina del divieto porta con sé, non è mai andata esente da critiche.

Al contrario, il dibattito sull'istituto del divieto di *reformatio in peius* e sulla stessa opportunità della sua esistenza nel nostro sistema di procedura penale ha caratterizzato ogni epoca di riforma processuale. È possibile infatti collocare il divieto di *reformatio in peius* tra gli istituti più controversi della materia processual penalistica, da sempre al centro di un dibattito tra fervidi sostenitori, che ne giustificano la presenza nel sistema facendo riferimento al *favor rei* e all'insieme di garanzie liberali che è ancora necessario riconoscere all'imputato, e accaniti detrattori che denunciano non solo la mancanza di una *ratio* giustificatrice del divieto all'interno del processo penale, ma addirittura ne sottolineano la dannosità, i più accaniti, come si vedrà, in termini di coerenza con l'intera macchina

---

<sup>1</sup> G. FIETTA, *Il fondamento giuridico del divieto di reformatio in peius*, Milano, 1930, p. 54

processuale, i meno accaniti presentandolo come causa dell' "ingolfamento" dei processi.

Nel corso della trattazione, si affronterà nel Capitolo I il tema della tanto discussa ricerca del fondamento giuridico del divieto di *reformatio in peius*, problema che, come si spiegherà nel Capitolo II, si ripropone in termini uguali ma con soluzione diversa nel processo civile, laddove, la dottrina, a fronte del silenzio del legislatore, crede di poter dedurre il divieto dal sistema stesso.

Nel Capitolo III verrà esaminata più specificamente la disciplina del divieto nel processo penale, così come codificata all'art. 597, comma 3, c.p.p., in riferimento alle condizioni di operatività e al suo contenuto. In particolare, si analizzeranno le conseguenze dell'introduzione del comma 4 dell'art. 597, c.p.p., che, come si vedrà, ha rafforzato il divieto di *reformatio in peius* prevedendo un ulteriore limite decisorio per il giudice d'appello che va oltre il divieto, traducendosi nell'obbligo di diminuire complessivamente la pena irrogata in prime cure, persino a fronte dell'appello del pubblico ministero, la cui impugnazione, nonostante agisca come condizione negativa all'operare del divieto, può avere effetti di aumento sugli elementi della pena ai quali si riferisce, ma non impedire le dovute diminuzioni.

Infine, nel Capitolo IV, si svilupperà un'analisi dell'istituto *de iure condendo*, facendo riferimento alle più recenti modifiche in materia di impugnazione e, in particolare, dell'appello, a fronte dello scontro tra le moderne esigenze di rapidità e efficienza della macchina processuale e le tradizionali garanzie difensive, tra le quali sembra opportuno inserire il divieto stesso.

È infatti necessario compiere delle riflessioni critiche sul divieto nell'ottica della definitiva trasformazione dell'appello in strumento di critica vincolata, che l'attuale legislatore sembra intenzionato a porre in essere: la mai (finora) interrotta continuità strutturale del segmento processuale dell'appello ha fatto sì che il divieto, percepito tradizionalmente come conseguenza necessaria di un sistema di rimedi alla decisione di primo grado imperniato sul principio della devoluzione, superasse indenne prima la "modernizzazione" del rito penale in chiave accusatoria, all'alba

della promulgazione del codice del 1988, e poi le più recenti riforme in materia di impugnazioni.

Di conseguenza, in questo “nuovo” quadro normativo, che, almeno nelle intenzioni del legislatore, è frutto di un’opera di ripensamento di schemi dogmatici e istituti giuridici, finora apparentemente giustificati dal solo dato consuetudinario, l’interrogativo che ci si pone è se il divieto rappresenti una insostenibile deviazione dallo scopo ultimo del processo e, di conseguenza, un antieconomico istituto da abolire al più presto o se dietro la millantata esigenza di efficienza della macchina processuale non vi sia l’ombra di una riforma populista, antigarantista per cui il raggiungimento dell’obiettivo deve necessariamente passare per la resezione di spazi di tutela del diritto di difesa dell’imputato.

## I. Fondamento del divieto di *reformatio in peius* e sua evoluzione storica

### 1. Dal codice di procedura penale del 1865 all'attuale art. 597, comma 3, c.p.p.

«Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado».

Così recita il comma 3 dell'art. 597 dell'odierno codice di procedura penale che, rubricato sotto il titolo di “Cognizione del giudice di appello”, codifica uno dei temi più controversi e appassionanti della materia processual penalistica: il divieto di *reformatio in peius*.

Pur avendo sin dalle prime ipotesi di formulazione scatenato un acceso dibattito dottrinale, il divieto di *reformatio in peius* ha avuto molta fortuna nella legislazione e ha nel nostro diritto una ormai lunga storia: è possibile infatti trovare dei precedenti di tale disposizione normativa non solo nelle legislazioni post-unitarie, ma addirittura nelle codificazioni degli antichi Stati italiani<sup>2</sup>.

Proprio in virtù di ciò, si può riconoscere al divieto una tradizione più che secolare, così che sembra opportuno ricostruire i vari interventi legislativi che hanno portato alla sua attuale previsione al fine di tentare di rintracciare il fondamento stesso di tale istituto.

---

<sup>2</sup> I seguenti riferimenti normativi sono tratti da G. SPANGHER, *Reformatio in peius (divieto di) (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, 1988, p. 273, nota 4: gli artt. 353 comma 2, 411, comma 2, e 663 del codice di procedura penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna (1859); l'art. 357 del codice criminale e di procedura criminale per gli Stati estensi (1855); gli artt. 279, comma 2, 344, comma 2 e 611 del codice di procedura criminale degli Stati sardi (1847); l'art. 464 del Regolamento organico di procedura criminale per lo Stato pontificio (1931); l'art. 455 del codice di procedura criminale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla (1820); l'art. 337 n. 1 delle leggi della procedura ne' giudizi penali del Codice per il Regno delle Due Sicilie (1819).

Già riconosciuto nel codice del 1865<sup>3</sup> e del 1913<sup>4</sup>, il divieto in questione ha trovato un'ulteriore conferma nel codice del 1930 che, all'art. 515, comma 3, prevedeva una disposizione molto simile a quella inserita nell'attuale codice di procedura: si leggeva infatti che «quando appellante è il solo imputato, il giudice non può infliggere una pena più grave per specie o quantità, né revocare i benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nella prima parte di questo articolo, di dare al reato una diversa definizione anche più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado».

Sembra dunque opportuno muovere l'analisi storica della disciplina del divieto di *reformatio in peius* proprio dall'itinerario legislativo della penultima riforma della materia processual penalistica, visto che le posizioni favorevoli e contrarie emerse all'epoca sono ancora oggi in buona parte condivise.

Già nel corso dei lavori preparatori al codice Rocco, il divieto di *reformatio in peius* era stato oggetto di aspre contestazioni e la sua effettiva previsione frutto di compromessi: l'ammissione dell'istituto fu infatti sostanzialmente subordinata al riconoscimento della possibilità del pubblico ministero di proporre *appello incidentale* nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, così da escludere l'operatività del divieto: «in questo modo le temerarietà degli imputati rimangono frenate dalla possibilità dell'appello incidentale del pubblico ministero e si conserva il divieto della riforma in peggio in quei casi in cui, essendo stato proposto l'appello dal solo imputato, il pubblico ministero non abbia ritenuto che mettesse conto d'appellare a sua volta»<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> L'art. 419, comma 3, del codice di procedura penale del 1815 stabilisce: «se l'appello è stato interposto solamente dall'imputato, la pena non può essere aumentata. Lo stesso ha luogo riguardo alle altre persone che sono concorse nel medesimo reato, quand'anche non avessero appellato, in conformità all'art. 403».

<sup>4</sup> L'art. 480, comma 2, del codice di procedura penale del 1913: «sull'appello dell'imputato la sentenza non può essere riformata, nella qualità e nella misura della pena, a danno dell'imputato.»

<sup>5</sup> Ministro Guardasigilli A. ROCCO, *Progetto definitivo di un nuovo codice di procedura penale con la relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, 1929, vol. X, p. 74

Simili polemiche trovano conferma nel discorso del Ministro Guardasigilli Rocco, che partendo da una posizione abolizionista, fu costretto a modificare le proprie vedute originarie per allinearle con il nuovo orientamento prevalso in sede di redazione definitiva, favorevole invece al mantenimento del divieto nel nuovo codice.

Nel *Progetto preliminare* non figurava infatti la previsione del divieto, in quanto la sua esclusione sembrava ridurre le conseguenze della presenza dell'appello, che si intendeva ridimensionare, al fine di limitare «la facoltà data alle parti, anche private, di far cadere in tutto la sentenza, con un semplice atto unilaterale di volontà, negando così la natura stessa decisoria della sentenza, e trasformando il giudizio di primo grado in una specie di procedimento preparatorio, duplicato superfluo del procedimento d'istruzione»<sup>6</sup>. A questa considerazione di ordine pratico, per cui essenzialmente la possibilità della *reformatio in peius* appariva come freno efficace al dilagare degli appelli<sup>7</sup>, lo stesso Guardasigilli ne aggiungeva altre di ragione logico-giuridica, per cui, anche «quando il rapporto processuale venga mantenuto in vita mediante un atto del solo imputato, il giudice assume e mantiene il potere-dovere di conoscere e di decidere, senza che alcuno possa limitarglielo o privarcelo, fuori dei casi eccezionalmente consentiti dalla legge»<sup>8</sup>.

Tuttavia, queste proposizioni nella loro durezza e categoricità non incontrarono il favore degli organismi interpellati sui contenuti del Progetto preliminare: la proposta di abolizione del divieto suscitò infatti «non poche

---

<sup>6</sup> Ministro Guardasigilli A. ROCCO, *Progetto definitivo*, cit., p. 74

<sup>7</sup> Ministro Guardasigilli A. ROCCO, *Progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale con la relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, 1929, vol. VIII, p. 103: «Conviene togliere all'imputato la facoltà di appellare senza alcun rischio, anzi col vantaggio, nella peggiore delle ipotesi, di differire il momento dell'esecuzione della condanna. Così facendo si ridurrà il numero degli appelli a quei soli casi che veramente possono apparire meritevoli di riesame, perché l'imputato, conscio della possibilità della *reformatio in peius*, si guarderà bene dal proporre l'impugnazione, quando non abbia la coscienza di meritare l'assoluzione o quanto meno una diminuzione di pena. Se egli reclama un nuovo giudizio, deve assoggettarvisi completamente; se non vuole correre alcun rischio si accontenti della pena».

<sup>8</sup> *Ibid.*

recriminazioni, come sempre suole avvenire quando si toccano istituti tradizionali, rispetto ai quali l'abitudine ha sostituito la critica e ha creato l'opinione della loro intangibilità»<sup>9</sup>. Di conseguenza, il Ministro della Giustizia modificò la propria posizione, non certamente «per le querimonie sprovviste di buone ragioni», che mai avrebbero potuto rimuoverlo dalla idea originaria, quanto piuttosto per aver trovato «validi argomenti per persuaderlo dell'opportunità di apportare qualche temperamento al principio accolto dal Progetto preliminare»<sup>10</sup>.

Affermando ciò il Guardasigilli intendeva riferirsi da un lato alla nuova maturata consapevolezza che l'intento di limitare il dilagare degli appelli non poteva essere raggiunto senza affrontare il tema più generale del carattere devolutivo dell'appello, dall'altro alla ottenuta possibilità di eliminare le temute conseguenze del divieto di *reformatio in peius*, introducendo una condizione “negativa” all'operatività dell'istituto, quale l'appello incidentale del pubblico ministero.

«Ho ammesso codesto appello esclusivamente per attenuare il rigore della regola della incondizionata possibilità della *reformatio in peius*, accolta nel progetto preliminare. Sopprimendolo, si dovrebbe ritornare alla applicazione pura e semplice di quella regola, non intendo ripristinare il divieto assoluto della riforma in peggio sull'appello del solo imputato, dopo che i concetti da me esposti in occasione della legge di delegazione furono approvati dal Parlamento»<sup>11</sup>.

Soltanto apparentemente risolto, il dibattito riemerse puntuale non appena si fece largo l'idea di una riforma del codice di rito nella successiva legislatura. Dalla presentazione del primo disegno di legge per l'emanazione della legge delega al Governo (1963) alla effettiva riforma ed entrata in vigore del nuovo codice (1989),

---

<sup>9</sup> Ministro Guardasigilli A. ROCCO, *Progetto definitivo*, cit., p. 73

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Così il Ministro Guardasigilli A. ROCCO, *Relazione e R. Decreto*, 19 ottobre 1930, n. 1399, in *G. U. Del Regno di Italia*, 1930, n. 251

l'iter legislativo è stato sempre caratterizzato dai medesimi scontri sulla opportunità o meno di confermare il divieto di *reformatio in peius*<sup>12</sup>.

«Nonostante consistenti contrarie affermazioni registrate nel corso dei lavori preparatori»<sup>13</sup> di cui si dava atto nella nuova *Relazione al progetto preliminare*, la nuova e seconda legge delega per il Codice di procedura penale, la l. 16 febbraio 1987, n. 81, conteneva le stesse direttive, diversamente numerate, inserite nella legge delega 3 aprile 1974, n. 108, che non aveva potuto completare il suo *iter* legislativo; in particolare:

«– 92) divieto di *reformatio in peius* in caso di appello del solo imputato».

Le aspre critiche sollevate nel corso dei lavori<sup>14</sup> non pregiudicarono dunque la tenuta del divieto nel nuovo codice di rito; anzi, nella nuova formulazione il divieto veniva “rafforzato”, rispetto al codice del 1930, con la previsione al comma 4 dell'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, in caso di accoglimento dell'appello in ordine alle circostanze o al concorso di reati, al fine di opporsi a quella giurisprudenza che sostanzialmente eludeva il divieto in questione, «allorché

---

<sup>12</sup> Nel 1969, l'on. Padula si opponeva così alla riconferma del divieto: «Mi sembra quindi giusto che l'obbligatorietà della rinnovazione del dibattimento debba comportare la esplicita abolizione del principio della *reformatio in peius*, lasciando così alle parti la piena responsabilità delle conseguenze che potranno incontrare nell'esercizio di quella disponibilità che il sistema accusatorio loro confida» (Camera dei Deputati, V Legislatura, *Discussione*, Seduta di Lunedì 12 maggio 1969, p. 7893). Nella seduta del 20 maggio, il relatore Fortuna si esprimeva in senso ampiamente favorevole, parlando del divieto come espressione di «un principio politico del processo di enorme rilievo» (Camera dei Deputati, V Legislatura, *Discussione*, Seduta di Martedì 20 maggio 1969, p. 8050). Sulla stessa linea, l'on. Valiante affermava di ritenere «pericolosa la possibilità dell'abolizione del divieto» (Camera dei Deputati, op. ult. cit., p. 8094).

<sup>13</sup> *Relazioni al progetto preliminare del codice di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni*, in *G. U.*, 24 ottobre 1988, n. 250, *Suppl. ord.* n. 93, parte 8, p. X

<sup>14</sup> Vanno ricordate le posizioni dell'on. Cifarelli che presentò il testo di un emendamento soppressivo, per soddisfare «l'esigenza di rendere più snella e adeguata l'amministrazione della giustizia», in un contesto di «ingorgo di processi» nei gradi di impugnazione (Camera dei Deputati, IX Legislatura, *Discussione*, Seduta di Giovedì 12 luglio 1984, p. 15723). Nella stessa seduta del 12 luglio 1984 era intervenuto l'on. Testa, riconoscendo «il coraggio» del collega Cifarelli nel presentare un emendamento che andava a colpire «uno dei mostri sacri del processo penale (...), uno dei pilastri della nostra civiltà o cultura del diritto così come l'abbiamo praticata e imparata, traducendosi in «un momento soffocante del nostro processo» (Camera dei Deputati, cit., p. 15724). In senso contrario rispetto a queste due posizioni, interveniva l'on. Mellini, configurando la possibile *reformatio in peius* addirittura come «una punizione dell'imputato per motivi processuali» (Camera dei Deputati, cit., p. 15725).



lo considerava riferibile solo alla pena complessivamente inflitta, consentendo di lasciare privo di conseguenze il riconoscimento di attenuanti, l'esclusione di aggravanti o il proscioglimento da alcune imputazioni contestate concorrenti»<sup>15</sup>. «Non v'è dunque un semplice “travaso passivo” e tralaticio del divieto da un codice all'altro, ma un suo ampliamento con l'aggiunta della preclusione a introdurre delle situazioni di svantaggio giuridico o di fatto per l'appellante a quella di modificare *in peius* la pena»<sup>16</sup>.

Allo stato, il divieto di *reformatio in peius* appare perciò consolidato nella storia del processo penale: a prescindere infatti dalla diversa caratterizzazione dei vari sistemi processuali succedutisi nel tempo, i connotati tipizzanti il giudizio di appello sono rimasti nella sostanza inalterati e tra questi in particolare, il divieto di aggravamento della decisione appellata, ove il gravame sia attivato dal solo imputato.

È avvenuto che «passando da un codice di ispirazione autoritaria ad un altro di ispirazione democratica, da un codice di tipo misto ad un altro di spiccata ed opposta impronta accusatoria, è stata ribadita ed ancor più rafforzata la potenzialità neutralizzatrice del potere giurisdizionale da parte del contropotere dell'imputato (unico) appellante»<sup>17</sup>.

Non ha inciso sulla disciplina nemmeno l'abolizione del suo storico contraltare, l'altrettanto discusso istituto dell'appello incidentale del pubblico ministero<sup>18</sup>, con cui il divieto ha convissuto in «ambascioso reciproco

---

<sup>15</sup> Cass., sez. un., 27 settembre 2005, William Morales, n. 40910, *Cass. pen.*, 2006, vol. 2, p. 411. Tale posizione interpretativa, espressa per la prima volta dalla Suprema Corte con la sentenza Pellizzoni nel 1995 (Cass., sez. un., 12 maggio 1995, n. 5978, *Foro it.*, 1996, II, col. 602 ss.) e confermata con il citato caso William Morales, non ha precluso tuttavia il consolidarsi di una prassi giurisprudenziale contraria a questo evidente rafforzamento del divieto. L'analisi del tema sarà approfondita nel Capitolo III.

<sup>16</sup> G.M. FLICK, *Efficienza a costo zero: l'abolizione del divieto di reformatio in peius*, in *Cass. pen.*, 2017, vol. 5, p. 1761

<sup>17</sup> M. PISANI, *Divieto della reformatio in peius: appunti penalistici retrospettivi e considerazioni impolitiche*, in *Riv. dir. processuale*, 2013, vol. 2, p. 290

<sup>18</sup> La legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. Riforma Orlando), completata dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, recante ulteriori disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione, ha limitato la legittimazione ad appellare del Pubblico Ministero, modificando la disciplina prevista per l'appello incidentale: l'attuale comma 1 dell'art. 595, sostituito dall'art. 4,

condizionamento»<sup>19</sup>. Se da un lato era stato necessario introdurre questo istituto come «antidoto teso a bilanciare il preteso abuso del rimedio impugnatorio da parte dell'imputato»<sup>20</sup>, dall'altro esso è sempre stato oggetto di critiche poiché, seppur depurato dai profili di incostituzionalità con una pronuncia della Corte Costituzionale<sup>21</sup>, residuavano i suoi connotati di “rimedio-ostacolo” al pieno dispiegarsi dell'operatività del divieto di *reformatio in peius*.

Da una più attenta analisi dei lavori, emerge in realtà come la scelta di riprodurre non solo la disciplina contenuta nell'art. 515, comma 3, dell'abrogato codice di rito nell'art. 597, comma 3, c.p.p. ma anche quella relativa ai soggetti legittimati a proporre appello incidentale, non risponda a una precisa volontà politica, ma sia piuttosto una sorta di rimedio utilizzato per far fronte a un «approccio piuttosto rapido e non particolarmente impegnato»<sup>22</sup> del legislatore delegante nella materia delle impugnazioni, laddove sarebbe stato invece necessario prendere una posizione su alcuni punti qualificanti; primo fra tutti, la scelta politica tra i due concetti tradizionali della impugnazione, intesa come rimedio posto dall'ordinamento a favore dell'interessato o come mezzo di controllo dell'operato del giudice di primo grado.

La mancata presa di posizione sul tema sembrerebbe però sottolineare non tanto la mancanza di interesse, «attesa la presenza e la validità di molti studi in materia»<sup>23</sup>, quanto piuttosto la difficoltà di trattare delle impugnazioni su uno schema diverso da quello che deriva dal concetto tradizionale del nostro sistema giuridico, così come la costante riproposizione del divieto di *reformatio in peius* sembra causata più da ragioni di tradizione giuridica e da un legislatore “latitante” che da una reale conformità di esso all'intero impianto normativo.

---

d.lgs. n. 11 del 2018, prevede infatti che l'appello incidentale possa essere proposto dal solo imputato che non abbia proposto impugnazione.

<sup>19</sup> Cass., sez. un., 14 aprile 2014, n. 16208, in *Giurisprudenza italiana*, 2014, vol. 5, p. 1228

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> C. cost., sent. 28 giugno 1995, n. 280, in *Cass. pen.*, 1995, vol. 12, p. 3227 ss.

<sup>22</sup> Lo stesso legislatore aveva riconosciuto una scarsa attenzione sulla materia delle impugnazioni: «Nei lavori preparatori si fa spesso cenno ad un preteso scarso approfondimento scientifico della materia delle impugnazioni» (*Relazione al progetto preliminare*, 1978, cit.).

<sup>23</sup> *Ibid.*

Può apparire corretto sostenere quindi che, proprio come per la disciplina del giudizio di appello, anche per il divieto di riforma in peggio il legislatore storico abbia «deciso di non decidere»<sup>24</sup>, seppure, «mentre sull’immobilismo dell’appello ha pesato la spinta inerziale della tradizione, il divieto ha addirittura visto progressivamente aumentare il proprio ambito operativo»<sup>25</sup> attraverso la previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 597 c.p.p.

L’*iter* legislativo della norma è testimone dunque della costante e perdurante difficoltà di accettare la presenza del divieto di *reformatio in peius* nell’ordinamento penale.

Nonostante l’apparente linearità formale, la norma è da sempre oggetto di dibattito tra «*fervidi sostenitori e accaniti detrattori*»<sup>26</sup>: chi ne riconosce la più assoluta necessità di esistenza, in quanto corollario fondamentale del diritto di difesa, e chi invece ne reclama a gran voce l’abolizione, per la mancanza di un qualsiasi fondamento logico-giuridico, nonché per l’effetto nocivo che opererebbe sul sistema delle impugnazioni penali, perché occasione di impugnazioni pretestuose, preordinate cioè esclusivamente a dilatare i tempi del processo e ritardare l’esecuzione della sentenza.

È dunque lecito per l’interprete chiedersi «se non sia arrivato il momento di porre mano ad un decisivo ripensamento di “logori” schemi dogmatici e di quelli che sono stati sempre considerati *punti fermi* o, a seconda della chiave di lettura prescelta, *limiti* della materia delle impugnazioni»<sup>27</sup>.

Tra questi rientra sicuramente il divieto di *reformatio in peius* che, seppur oggetto, come si vedrà, di dubbi mai risolti in merito alla sua *ratio* giustificatrice, è

---

<sup>24</sup> H. BELLUTA, *Divieto di reformatio in peius*, in M. BARGIS – H. BELLUTA (a cura di), *Impugnazioni penali: assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, Torino, 2013, p. 5

<sup>25</sup> H. BELLUTA, *Divieto di reformatio in peius*, cit., p. 6., che continua affermando come si tratti di un ampliamento «realizzatosi in controtendenza rispetto al progressivo abbandono della concezione delle garanzie “verticali”, riconosciute di solito in seno ai processi di stampo inquisitorio, e all’acquisizione di una maggiore consapevolezza accusatoria».

<sup>26</sup> G. DELITALA, *Il divieto della reformatio in peius nel processo penale*, Vita e Pensiero, Milano, 1927, p. 109

<sup>27</sup> C. CARINI, *Sul divieto della reformatio in peius nel «nuovo» giudizio*, in *Giur. it.*, 2007, vol. 10, p. 2297

così stabilmente inserito nella struttura dell'appello, come la ricostruzione storica ha dimostrato, al punto che un ripensamento sul divieto stesso non può che collocarsi in una più generale riflessione sulla fisionomia complessiva del sistema delle impugnazioni.

## 2. La difficile ricerca di un fondamento giuridico

Partendo dal presupposto che «non si può solidamente costruire un istituto se non si è rintracciata in precedenza la sua vera natura»<sup>28</sup>, prima di affrontare un'analisi dogmatica del divieto di *reformatio in peius*, in cui verranno determinati contenuto, condizioni di operatività e giudizi nei quali trova luogo, sembra più conveniente tentare di comprenderne il *fondamento*, sia esso giuridico o “semplicemente” politico, risultato cioè di un'opzione discrezionale del legislatore. La *querelle* sul fondamento dell'istituto è da sempre stata al centro del dibattito della dottrina, conducendo a esiti incerti, ma in qualche modo scontati: lo storico dibattito instauratosi intorno al principio del divieto di *reformatio in peius* può infatti essere ricondotto a due macro-aree di pensiero, parimenti autorevoli, entrambe sorrette da argomentazioni ed esposte a obiezioni. Essenzialmente, vi è chi ha cercato una dimostrazione della coerenza giuridica dell'istituto all'interno dell'ordinamento processuale, elevandolo a principio cardine del sistema impugnatorio, dotato quindi di un solido fondamento giuridico, e chi, al contrario, evidenziandone la natura meramente politica, ha sostenuto fermamente l'assenza di ogni sua logica giuridica.

Il divieto di *reformatio in peius* è stato dunque continuo oggetto di critiche e giustificazioni che sembrano riproporsi ciclicamente, nonostante l'evoluzione dell'ordinamento penale. Analizzando le varie voci della dottrina che si sono espresse nel merito, è infatti possibile notare come risultino ancora attuali e condivise posizioni sul divieto assunte in riferimento alla disciplina contenuta nel codice di procedura penale abrogato.

---

<sup>28</sup> G. DELITALA, *Il divieto della reformatio in peius*, cit., p. 4